



Titolo

Corte federale d'appello - revocazione e revisione – mero riferimento alla rubrica dell'art. 63 CGS - inammissibilità

Descrizione

L'art. 63 – rubricato “Revocazione e revisione” – nella sua enunciazione distingue due fattispecie; pertanto è inammissibile il reclamo allorché l'atto introduttivo si palesa generico e non specifico nella qualificazione dell'azione, non essendo sufficiente fare un mero riferimento alla rubrica dell'art. 63 cit. (“Revocazione e revisione”), ma essendo onere della parte specificare la domanda e i suoi fondamenti, ai sensi dell'art. 49, comma 4, ultima parte, C.G.S., secondo il quale “...I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 59/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 059CFA del 4 marzo 2020 (L84 - SSDARL CITTA' DI SESTU CALCIO A 5)